



COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 30-06-2015

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto.

In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:.

MESSI OSVALDO	P	CALAMITA MARIANO	A
MONTICELLI DANILO	P	COMPAGNUCCI NATASCIA	P
GIANFELICI ALESSIO	P	GIACONI ANDREA	P
VITALI ROLANDO	P	SERRANI STEFANO	P
TARABELLI ALESSIA	P	SACCHI JUAN LUCA	P
FELIZIANI LUCIA	P	FERMANI FLAVIA	P
TROTTA VITTORIA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO
VITALI ROLANDO
SACCHI JUAN LUCA

Il Presidente introduce per l'approvazione il regolamento, il piano finanziario, e la determinazione delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili – TASI – . La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: IMU, TARI e TASI.

La disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - anche per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale (10,60). Per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU (comma 677);
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

I servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. Servizio di polizia locale
2. Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale
3. Servizi connessi all'illuminazione pubblica
4. Servizi relativi ad ambiente e territorio (es. parchi e giardini)
5. Servizi cimiteriali
6. Protezione civile e sgombero neve

I costi totali dei predetti servizi ammontano ad e. 750.200,16 e fronte di un gettito di €. 428.000,00 con copertura del 57,05%. Propone di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015 nelle misure previste per il precedente anno.

RIENTRA in aula il Consigliere Sacchi, presenti n. 12.

Il Consigliere Serrani per la TASI come nel precedente anno si sarebbe aspettato maggiori agevolazioni per le famiglie più numerose, la tassazione degli immobili è troppo alta, bisogna avere il coraggio di abbassarla.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

- comma 682, che prevede la necessità di adottare un regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della IUC, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

- comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI e le aliquote della TASI;
- comma 703 in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Valutata l'opportunità di predisporre regolamenti comunali differenziati per l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti, al riguardo:

- il Regolamento IMU è già stato approvato con delibera di C.C. n. 32 del 9.7.2012;
- il Regolamento TARI è stato approvato con delibera n. 24 del 6.8.2014;
- il Regolamento TASI è stato approvato con delibera n. 26 del 6.8.2014;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme in materia di Imposta Unica Comunale come disciplinata dalla citata legge 147/2013, nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed alle vigenti disposizioni in materia di tributi comunali;

Visti inoltre l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché il citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013, i quali prevedono che i Comuni deliberino regolamenti e tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di due rate al 16 giugno e 16 dicembre;

Visto inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- c) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- d) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - anche per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale (10,60). Per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU (comma 677);
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- e) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Ritenuto di non dover applicare nessuna delle riduzioni di cui al comma 679;

Considerato di dover applicare anche per l'anno 2015 un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore, per l'applicazione della TASI alle abitazioni diverse dall'abitazione principale;

Visto l'art. 1, comma 677, L. 147/2013, che consente ai Comuni uno sfioramento ai vincoli imposti dal comma stesso, si ritiene che in caso di innalzamento dell'aliquota TASI per le abitazioni principali esenti dall'IMU, debba applicarsi alle abitazioni principali iscritte in categoria A/1, A/8 e A/9 (assoggettate ancora all'IMU), un'aliquota TASI pari alla differenza tra l'aliquota massima del 6 per mille (limite massimo previsto per l'IMU l'casa) e l'aliquota in vigore per l'abitazione principale IMU;

Ritenuto di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di applicare l'aliquota TASI alle seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali;
- altri fabbricati
- aree fabbricabili
- fabbricati rurali ad uso strumentale

Richiamato l'atto di C.C. n. 26 del 6.8.2014 di approvazione del Regolamento, del piano finanziario e delle tariffe della TASI per l'anno 2014;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2015 le medesime aliquote ai fini del pagamento della TASI stabilite per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 che sono le seguenti:

Tipologia immobile	Aliquota TASI
--------------------	---------------

Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Abitazione non locata di cittadini italiani residenti all'estero, iscritti AIRE.	2,0 per mille
Altri fabbricati	1,5 per mille
Aree fabbricabili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

Stimato in €. 428.000,00 il gettito TASI per l'anno 2015 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, come indicato nel regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

7. Servizio di polizia locale
8. Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale
9. Servizi connessi all'illuminazione pubblica
10. Servizi relativi ad ambiente e territorio (es. parchi e giardini)
11. Servizi cimiteriali
12. Protezione civile e sgombero neve

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra per l'anno 2015, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio di polizia locale	€. 83.072,76
2	Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale	€. 230.827,19
3	Servizi connessi all'illuminazione pubblica	€. 180.783,34
4	Servizi relativi ad ambiente e territorio (parchi, giardini)	€. 244.408,87
5	Servizi cimiteriali	€. 7.500,00
5	Protezione civile e sgombero neve	€. 3.608,00
TOTALE		€. 750.200,16

a fronte di un gettito di €. 428.000,00 (copertura 57,05%);

Valutato opportuno applicare alla TASI lo stesso numero di rate e le stesse scadenze dell'IMU;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

d) il D.M.Interno 13.5.2015 che, per gli enti locali, differisce al 31 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) ed f), del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
- consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Giaconi, Serrani, Sacchi e Fermani),

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

2.

Tipologia immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Abitazione non locata di cittadini italiani residenti all'estero, iscritti AIRE.	2,0 per mille
Altri fabbricati	1,5 per mille
Aree fabbricabili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

3. Di stabilire che il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato, come per l'IMU, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

4. Di stimare in **€.428.000,00** il gettito della TASI per l'anno 2015 derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni di cui sopra;

5. Di stabilire in **€.750.200,16** i costi dei servizi indivisibili per l'anno 2015 alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali :

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio di polizia locale	€. 83.072,76
2	Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale	€. 230.827,19
3	Servizi connessi all'illuminazione pubblica	€. 180.783,34
4	Servizi relativi ad ambiente e territorio (parchi, giardini)	€. 244.408,87
5	Servizi cimiteriali	€. 7.500,00
5	Protezione civile e sgombero neve	€. 3.608,00

TOTALE	€ 750.200,16
---------------	---------------------

6. Dare atto che il regolamento, le aliquote, le tariffe e le riduzioni approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013;

7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

8. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nella sezione relativa ai tributi.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 12-06-2015

Il Responsabile del servizio
SPOLETINI ANNALISA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 12-06-2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Spoletini Annalisa

Approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Rag. MESSI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Appignano lì 24-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)

Appignano lì, 24-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE